SCHEMA TIPO di ACCORDO, ai SENSI dell'ARTICOLO 6 della LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219, tra REGIONE TOSCANA, ASSESSORATO DIRITTO alla SALUTE, e le ASSOCIAZIONI e FEDERAZIONI dei DONATORI DI SANGUE

Art. 1 Termini generali dell'Accordo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di seguito indicata come legge n. 219/05, la partecipazione delle Associazioni e/o Federazioni dei donatori di sangue alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario nazionale in Regione Toscana sono disciplinati dal presente Accordo.

La Regione Toscana, Assessorato Diritto alla Salute (in seguito definita Regione), attraverso il Centro Regionale Sangue (CRS), organismo regionali di coordinamento in ambito trasfusionale, garantisce la piena attuazione dei contenuti del presente Accordo, che costituisce l'Allegato A, parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale con la quale si è recepito lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

La Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue riconoscono i seguenti principi:

- 1) garanzia della partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
- 2) promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- 3) promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- 4) promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- 5) sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale Toscano;
- 6) sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, attraverso l'utilizzo di specifiche funzionalità del Sistema informativo trasfusionale regionale;
- 7) promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;

- 8) promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
- 9) inserimento della raccolta associativa in convenzione tra l'Azienda Sanitaria sede di Struttura Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni donatori di sangue nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- 10) incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- 11) definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto del presente Accordo e delle convenzioni stipulate tra l'Azienda Sanitaria sede di Struttura Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni donatori di sangue;
- 12) definizione della durata, della validità, della modalità e degli organismi di controllo sull'applicazione del presente Accordo e delle convenzioni stipulate tra l'Azienda Sanitaria sede di Struttura Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni donatori di sangue.

La Regione Toscana, con la specifica finalità di uniformare i rapporti convenzionali ed i momenti organizzativi e gestionali degli stessi a livello regionale, intende procedere:

- a mantenere i percorsi locali per la stipula di nuove convenzioni con le articolazioni delle Associazioni e Federazioni di donatori;
- ad estendere il rapporto convenzionale, una volta sottoscritto presso l'Azienda Sanitaria di riferimento, a livello regionale, in sinergia e collaborazione con il Centro Regionale Sangue (CRS), in modo da evitare laboriose procedure per le Associazioni e Federazioni di donatori che operino su Strutture Trasfusionali di più Aziende Sanitarie.

Il CRS è pertanto tenuto:

- a costituire preliminarmente l'Albo regionale delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori ed a definire i relativi codici identificativi, da utilizzare ai fini della gestione del rapporto convenzionale;
- ad aggiornare l'Albo regionale delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori e relativi codici identificativi;

dandone comunicazione alle Strutture aziendali competenti.

Le Aziende Sanitarie, sulla base dello schema tipo di convenzione di cui all'Allegato C, "Schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'art. 6 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219", parte integrante dell'atto emanato in recepimento dell'Accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sono tenute:

- a comunicare formalmente al CRS, entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto, i riferimenti delle convenzioni in essere per le Strutture Trasfusionali di propria competenza alla data di approvazione della presente deliberazione (Sezione/Gruppo associativo, Struttura/e Trasfusionale/i di riferimento, specificando se convenzionati per la raccolta indiretta di emocomponenti presso Unità di Raccolta);
- ad assicurare una sollecita e generale applicazione degli accordi sottoscritti a livello regionale aggiornando le convenzioni in essere entro un termine di 90 giorni dalla data di trasmissione dello schema tipo di convenzione regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, dandone formalmente riscontro al CRS ed introducendo i codici identificativi assegnati alle Sezioni/Gruppi nell'Albo regionale delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori;

- a sottoscrivere nuove convenzioni attuative a livello locale, previa verifica preliminare della loro insussistenza sul livello regionale, sulla base dello schema tipo di convenzione regionale di cui all'Allegato C, parte integrante del presente atto, dandone formalmente riscontro al CRS entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione;

Entro tre mesi dall'entrata in vigore dal presente Accordo, le convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue già stipulate dalle Aziende Sanitarie sono da ritenersi aggiornate in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni emanate in recepimento dell'Accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

Le parti si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta applicazione del presente Accordo da parte delle Aziende Sanitarie e delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue aderenti.

Il presente Accordo rappresenta anche schema tipo per la sottoscrizione di eventuali ulteriori convenzioni a livello regionale, secondo la normativa vigente.

Lo schema tipo di riferimento per le convenzioni a livello locale tra l'Azienda Sanitaria sede di Struttura Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni donatori di sangue è adottato quale Allegato C, parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale con la quale si è recepito lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Titolo I PARTECIPAZIONE e PROMOZIONE della DONAZIONE di SANGUE

Art. 3

Partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alla Programmazione regionale e locale

In conformità ai principi del proprio Statuto, la Regione assicura la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alle fasi della programmazione e alla definizione di accordi a livello regionale e locale delle attività trasfusionali.

La Regione garantisce inoltre la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività trasfusionali. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni normative in materia trasfusionale ed in attuazione del Piano Sanitario Regionale, individua altresì gli organismi collegiali di riferimento, definendone competenze e composizione.

I suddetti organismi collegiali, a livello sia regionale che locale, svolgono le seguenti funzioni:

- 1. proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione e al finanziamento delle attività di cui al precedente art. 2;
- 2. esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento del Sistema sangue regionale e locale;
- 3. monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali, anche attraverso la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei

donatori di sangue nei Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue, degli emocomponenti, dei farmaci plasmaderivati e delle cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.

Art. 4 Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti concorrendo ai fini istituzionali del Servizio sanitario regionale ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a. il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b. lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
- c. il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale:
- d. il supporto alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e. lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f. la tutela dei donatori e dei riceventi;
- g. la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue concorrono al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale concernenti l'autosufficienza per il sangue intero e per i farmaci plasmaderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla suddetta programmazione.

La Regione potrà valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivo, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie e delle Istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue partecipano all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione e/o dalle Aziende Sanitarie, o attivando proprie iniziative, di intesa con la Regione, il CRS, le Aziende Sanitarie e le Strutture Trasfusionali competenti per territorio.

La Regione e le Aziende Sanitarie forniscono alle Associazioni ed alle Federazioni dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

Titolo II ORGANIZZAZIONE della CHIAMATA e della RACCOLTA di SANGUE e di EMOCOMPONENTI

Art. 5 Servizio di chiamata

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

La Regione concorda con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

- 1. lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali;
- 2. la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
- 3. adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra il CRS, le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le Strutture Trasfusionali di riferimento.

A tal fine le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano ad operare secondo programmi concordati con il CRS e le Strutture Trasfusionali e definiti annualmente in sede degli organismi di partecipazione a livello regionale/locale.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano inoltre a collaborare con le Strutture Trasfusionali della Regione nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, della Struttura Trasfusionale competente sulla base delle direttive emanate dal Centro Regionale Sangue (CRS).

Art. 6 Gestione delle Unità di Raccolta

In conformità alle scelte operate con la propria programmazione la Regione riconosce il ruolo delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori di sangue nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta, singolarmente o in forma aggregata, sotto la responsabilità tecnica della Struttura Trasfusionale di riferimento.

A tal fine e ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 219/2005, la Regione, per il tramite del CRS, autorizza la gestione delle Unità di Raccolta alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue che ne facciano richiesta e dispongano di condizioni strutturali ed organizzative idonee, sulla base dei criteri nazionali e regionali di autorizzazione e, qualora previsti, di accreditamento nonché nell'ottica di percorsi di qualità coerenti con le procedure in uso presso la Struttura Trasfusionale di riferimento.

L'autorizzazione regionale è rilasciata esclusivamente per la gestione di Unità di Raccolta individuate dalla programmazione regionale sulla base delle direttive in materia emanate dal CRS sulla base delle disposizioni normative in essere.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue provvedono alla gestione delle Unità di Raccolta con risorse messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie, dagli enti locali e/o da terzi. La gestione può riguardare la raccolta di sangue intero e/o la raccolta di emocomponenti quali il plasma da aferesi. Fa eccezione la raccolta multicomponent che al momento, stante l'attuale quadro organizzativo e gestionale, non rappresenta un obiettivo perseguibile nelle Unità di Raccolta.

Le convenzioni attuative locali definiscono e disciplinano i contenuti e i criteri della gestione affidata alle Associazioni e alle Federazioni dei donatori di sangue, le modalità per il coordinamento dell'attività delle stesse con quelle dell'Azienda Sanitaria e del CRS.

Art. 7 Formazione

La Regione, per il tramite del CRS, e le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

Titolo III TUTELA del DONATORE

Art. 8 Tutela del donatore e promozione della salute

La legge n. 219/2005 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per favorire:

- a. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b. l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d. la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e. l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f. l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- g. i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di

promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art. 9 Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 marzo 2005, successive modifiche e/o integrazioni, le Aziende Sanitarie, tramite le Associazioni e le Federazioni con l'apporto tecnico delle Strutture Trasfusionali ed il coordinamento del CRS, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti.

L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengano modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengano introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle donazioni e più in generale, in tutti i casi in cui il CRS, le Aziende Sanitarie o le Associazioni e Federazioni ritengano utile una corretta informazione dei donatori.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali) da parte delle associazioni e federazioni, ciascuna delle quali ha la veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
- informativa per dati sensibili da trattare da parte del CRS, per il tramite delle Strutture Trasfusionali delle Aziende Sanitarie, in veste di titolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ogni volta).

La Regione, per il tramite del CRS, e le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue concordano di omogeneizzare, per quanto possibile, la modulistica e le modalità organizzative in essere.

Le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti recepiscono, con la sottoscrizione della convenzione a livello locale, il documento programmatico dell'Azienda Sanitaria di riferimento sulla sicurezza dei dati personali, fermo restando la competenza del CRS in merito di trattamento dei dati concernenti la complessiva gestione dei dati trasfusionali, ai sensi delle disposizioni normative in materia trasfusionale, con particolare riferimento alla tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni trattate dal Sistema Trasfusionale Toscano (donatori/unità/riceventi).

Art. 10 Tutela della salute del donatore e del candidato donatore

Le Aziende Sanitarie, tramite le proprie strutture sanitarie ovvero attraverso percorsi dedicati alla qualificazione biologica finalizzata ai percorsi di donazione, garantiscono, con la periodicità prescritta dal decreto ministeriale 3 marzo 2005, successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso Decreto ministeriale e degli altri eventuali accertamenti diretti a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

L'idoneità fisica del candidato donatore integrata dagli esami ematochimici e sierologici previsti dalla normativa vigente è accertata preventivamente all'effettuazione della prima donazione.

Gli accertamenti sono disposti dai medici della Struttura Trasfusionale, nonché dai medici dell'Unità di Raccolta gestita, anche direttamente dalle Associazioni e Federazioni di donatori, cui il donatore afferisce secondo le modalità e gli standard operativi definiti dalla Struttura Trasfusionale competente e in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di esenzioni ticket.

Sulla base dell'esito degli accertamenti e previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico delle suddette Strutture di raccolta attesta l'idoneità del donatore oppure dispone la sua sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

L'idoneità fisica del donatore ad ogni singola donazione è accertata dal medico, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Le Strutture Trasfusionali della Regione eseguono i controlli di legge su tutte le donazioni di sangue ed emocomponenti.

L'esito dei controlli, sia periodici che sulla donazione, viene comunicato al donatore per il tramite delle Strutture Trasfusionali ed, eventualmente, con il supporto dell'Associazione e/o Federazione dei donatori di sangue di riferimento del donatore ad essa iscritto, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

Nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati gli esiti dei controlli sono direttamente comunicati al donatore interessato dal personale medico della Struttura Trasfusionale.

Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

Il CRS promuove criteri di valutazione della idoneità dei donatori tesi a favorire l'uniformità operativa di tutte le Strutture Trasfusionali della Regione.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in base alla normativa vigente.

Art. 11 Informazioni sui donatori

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra il CRS, le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le Strutture Trasfusionali sono definite a cura del CRS che emana direttive e standard sulla base della Norma UNI 10529:1996, successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12 Copertura assicurativa dei donatori

Il candidato donatore ed il donatore devono essere garantiti da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, della donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo, presso le Strutture autorizzate del Sistema Trasfusionale Toscano.

A tal fine la Regione, per il tramite delle Aziende Sanitarie, garantisce la copertura dei predetti rischi mediante specifici fondi di garanzia e/o polizze assicurative.

Titolo IV DISCIPLINA dei RAPPORTI ECONOMICI

Art. 13 Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, in base al presente Accordo, la Regione, tramite le Aziende Sanitarie sedi di Struttura Trasfusionale, garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, come da Tabella 1 dell'Allegato A, parte integrante del presente accordo, nonché della Deliberazione della Giunta Regionale con la quale si è recepito lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Inoltre le Aziende Sanitarie garantiscono, per il tramite delle Strutture Trasfusionali aziendali, la fornitura del materiale di consumo necessario e non altrimenti acquisibile (sacche, provette, ecc.) all'attività di raccolta e provvedono allo smaltimento del materiale a rischio biologico.

Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge n. 266/91, art. 8, comma 2.

Al fine di evitare ritardi nei rimborsi relativi alle attività associative e di raccolta garantite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, i rimborsi devono essere considerati debiti privilegiati e devono essere pagati entro i termini stabiliti dal Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231.

I termini del pagamento dei rimborsi associativi sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso a cura della Sezione/Gruppo associativo predisposti su base trimestrale.

In sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell' autosufficienza.

Art. 14 Accesso ai documenti amministrativi

Alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo e, di comune intesa, le parti potranno in qualunque momento modificare l'accordo per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

I rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

Art. 16 Esenzioni

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 17 Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione del presente accordo è competente, stante la valenza regionale del presente Accordo, il Foro di Firenze.

	Letto, firmato e sottoscritto
	L'Assessore al Diritto alla Salute
I legali Rap	presentanti delle Associazioni del Volontariato
	ANPAS
	AVIS
	CRI
	FRATRES
Firenze,/	_

RIMBORSI alle ASSOCIAZIONI del VOLONTARIATO per DONAZIONI di SANGUE ed EMOCOMPONENTI

Rimborsi per donazioni effettuate presso i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e le Sezioni Trasfusionali del Servizio Sanitario della Toscana

ANNO 2008 (21 marzo - 31 dicembre 2008)

tabella 1.a

donazioni	spese istituzionali ed associative (euro)	chiamata del donatore e promozione (euro)	totale (euro)
sangue intero	8,19	12,33	20,52
plasmaferesi	9,57	12,98	22,55
multicomponent	10,26	13,68	23,94

□ Il contributo totale è suddiviso fra le istanze associative di base e regionali, come indicato nella tabella 2.a.

tabella 2.a

donazioni	totale	istanza di base	istanza regionale
	(euro)	(euro)	(euro)
sangue intero	20,52	14,77	5,75
plasmaferesi	22,55	16,24	6,31
multicomponent	23,94	17,24	6,70

ANNO 2009

tabella 1.b

		chiamata del donatore	
	spese istituzionali ed	e promozione	
donazioni	associative	(euro)	totale
	(euro)		(euro)
sangue intero	8,32	12,51	20,83
plasmaferesi	9,72	13,18	22,90
multicomponent	10,41	13,89	24,30

□ Il contributo totale è suddiviso fra le istanze associative di base e regionali, come indicato nella tabella 2.

tabella 2.a

donazioni	totale	istanza di base	istanza regionale
donazioni	(euro)	(euro)	(euro)
sangue intero	20,83	15,00	5,83
plasmaferesi	22,90	16,49	6,41
multicomponent	24,30	17,50	6,80

Rimborsi spese per donazioni effettuate presso Unità di Raccolta gestite in convenzione con le Associazioni del Volontariato

ANNO 2008 (21 marzo – 31 dicembre 2008)

tabella 3.a

rimborsi	sangue intero	plasmaferesi	multicomponent
(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
Quota associativa	8,19	9,58	-
Chiamata Donatore/ promozione	12,33	12,98	-
Personale	11,97	11,97	-
Spese generali	0,82	0,82	-
Ammortamenti	0,34	0,34	-
Ristoro	2,04	2,04	-
			-
Totale (euro)	35,69	37,73	-

ANNO 2009

tabella 3.b

rimborsi	sangue intero	plasmaferesi	multicomponent
(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
Quota associativa	8,32	9,72	-
Chiamata Donatore/ promozione	12,51	13,18	-
Personale	12,15	12,15	-
Spese generali	0,83	0,83	-
Ammortamenti	0,34	0,34	-
Ristoro	2,08	2,08	-
			-
Totale (euro)	36,23	38,30	-

ddp/